



COMUNE DI MASULLAS

PROVINCIA DI ORISTANO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DEL DECRETO N. 2 DEL 24-02-2023**

Masullas, li 24-02-2023

DECRETI SINDACALI

N. 2 DEL 24-02-2023

Ufficio del Sindaco

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE AREA TECNICA VIGILANZA E SOCIALE

L'anno duemilaventitre addì ventiquattro del mese di febbraio, il Sindaco **VACCA ENNIO**

Visti

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio n. 22 del 31.05.2000;
- il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune approvato con atto di Consiglio n. 72 del 12.10.2011;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021, approvato da questo Ente con Deliberazione di G.M. n. 22 del 09.03.2021;
- il Regolamento sull'Istituzione, conferimento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa, adottato con deliberazione di G.M. n. 14 del 13.03.2019;

Richiamati:

- l'articolo 50, comma 10 del D.lgs. n. 267/2000 secondo cui *“Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”*;
- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza;

Atteso che ai sensi dell'art. 109, comma 2 D.lgs. n. 267/2000, *“nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, comma 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”*;

Richiamata la delibera di Giunta n. 15 del 21.03.2022 avente ad oggetto “Approvazione nuova struttura organizzativa dell'Ente,” con la quale per rendere più efficace efficiente, economica e funzionale la struttura dell'Ente, sono state create due aree:

1. Area 1 – TECNICA – VIGILANZA- SOCIALE
2. Area 2 – FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA - TRIBUTI - PERSONALE

Visto, il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, a tenore del quale le funzioni di responsabile degli Uffici e dei Servizi ai sensi della Legge 127/97, sono attribuite ai dipendenti in posizione apicale posti a capo delle strutture di massima dimensione dell'Ente;

Richiamato, altresì, l'art 17, primo comma, del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016 – 2018, a tenore del quale *negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13.*

Preso atto, in armonia con le disposizioni di legge e di contratto sin qui menzionate, che il dipendente Arch. Scanu Fernando Andrea categoria D, p.e. 4 posto al vertice dell'Area Tecnica, Vigilanza e Sociale come previsto dalla vigente dotazione organica e dal Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, ha acquisito le capacità gestionali adeguate al fine di reggere la struttura cui è preposto in relazione alla nuova sfera di competenze attribuite dalla legge ed agli obiettivi indicati nel Programma Amministrativo, ed è inquadrato in idoneo profilo professionale;

Visto il contratto Nazionale di lavoro relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, approvato in data 21.05.2018, in particolare le disposizioni contenute negli artt. 13, 14 e 15 in riferimento all'area delle posizioni organizzative e relativo trattamento retributivo di posizione e di risultato, con particolare riferimento agli:

- Art. 13 comma 3, il quale dispone che *gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.*
- art. 14 comma 1, il quale dispone che *gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.*

- art. 14 comma 2, a tenore del quale *per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D (....).*
- art. 15 comma 1, che prevede che *il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario;*
- art. 15 comma 2, che stabilisce *l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa (...).*

Rilevato che il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Funzioni locali 2019-2021, sottoscritto in data 16/11/2022, ha novellato la disciplina dell'area delle posizioni organizzative, rinominati incarichi di elevata qualificazione (artt. da 16 a 21), la cui disciplina, a norma dell'art. 13, comma 1, del medesimo CCNL, rubricato "Norme di prima applicazione", al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari a darne attuazione, ne dispone l'entrata in vigore dal 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del medesimo, quindi a partire dal 1/04/2023. Il comma 2 dell'art. 13 del CCNL 2019-2021 dispone inoltre che "Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza";

Richiamati pertanto gli artt. 13 e ss. del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 che recano la disciplina delle posizioni organizzative applicabile nel periodo transitorio fino all'entrata in vigore della su citata nuova disciplina contrattuale, posizioni che possono essere istituite sia per lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, che per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, richiedenti elevate competenze specialistiche, acquisite attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata qualificazione professionale o di responsabilità;

Viste le retribuzioni di posizione delle posizioni organizzative dell'Ente, come da pesatura del Nucleo di valutazione assunta con verbale n. 1/2022;

Verificati il possesso di adeguata esperienza e qualificazione professionale dei dipendenti da incaricare ed acquisite dagli stessi le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del Dlgs n. 39/2013;

Richiamata:

- la deliberazione di Giunta Comunale. n. 14 del 13.03.2019, avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento sulla Istituzione, conferimento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 074 del 20.12.2018 di approvazione del nuovo sistema di valutazione adeguato alle nuove prescrizioni normative e costituito

da:

- Sistema di misurazione e valutazione delle performance del personale dipendente;
- Sistema di misurazione e valutazione delle performance dei titolari di posizione organizzativa;
- Sistema per la graduazione della posizione dei titolari di posizione organizzativa;

Ritenuto, per quanto esposto e per gli atti sopra richiamati, dover nominare espressamente l'arch. Scanu Fernando Andrea figura apicale dell'Area Tecnica e di Vigilanza e Sociale, Responsabile della struttura amministrativa cui è preposto, stabilendo la durata di un anno, salvo revoca anticipata nel rispetto delle prescrizioni di legge e di contratto;

DECRETA

1. **Di nominare**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 10 del D.lgs. n. 267/2000, **all'arch. Fernando Andrea Scanu**, Categoria D, p.e. 4, le funzioni di **Responsabile del Servizio Tecnico Vigilanza e Sociale** di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, per tre anni dal 01.03.2023 al 28.02.2026, salvo revoca anticipata nel rispetto delle prescrizioni di legge e di contratto;
2. **Di stabilire** che la misura dell'indennità di posizione è pari a 13.100,00 da corrispondere in tredici mensilità;
3. **Di destinare** alla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative la quota massima del 20% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento, da corrispondersi a seguito della valutazione dei risultati di performance compiuti dal Nucleo di Valutazione;
4. **Di stabilire**, in applicazione dell'art 14 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che in caso di assenza o impedimento dell'arch. Fernando Andrea Scanu, le sue funzioni saranno esercitate prioritariamente dal Responsabile dell'area Finanziaria e Amministrativa;
5. Il Responsabile del Servizio come sopra individuato provvederà alla nomina dei Responsabili di Procedimento

Il presente Decreto, da portarsi a conoscenza del destinatario nelle rituali forme di legge, sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi e nel sito istituzionale dell'Ente alla Sezione Amministrazione Trasparente

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to VACCA ENNIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETI SINDACALI n.2 del 24-02-2023 COMUNE DI MASULLAS

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24.02.2023 al 10.03.2023
Lì 24.02.2023

La Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Elisa Pinna

Copia conforme all'originale.
Lì 24.02.2023

La Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Dott.ssa Elisa Pinna